

Promemoria «Contratti bilaterali tra Svizzera e Ue/AELS»

Ripercussioni sulla previdenza professionale L'Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso nel quadro degli Accordi bilaterali con l'Ue/AELS ha ripercussioni anche sulla previdenza professionale, nella misura in cui non è più consentito il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio a concorrenza dell'avere di vecchiaia LPP obbligatorio (prestazione minima legale) se l'assicurato lascia definitivamente la Svizzera, prende la residenza in uno Stato dell'Ue/AELS e in tale Stato è obbligatoriamente assicurato contro i rischi vecchiaia, decesso e invalidità. Questa limitazione non concerne le prestazioni di libero passaggio eccedenti l'avere di vecchiaia LPP obbligatorio.

Nuova regolamentazione dal 1º giugno 2007 L'Accordo di libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Ue/AELS è entrato definitivamente in vigore il 1° giugno 2007. L'Accordo interessa tutti gli assicurati che dopo il 1° giugno 2007 hanno trasferito il proprio domicilio in uno Stato dell'Ue o dell'AELS o che desiderano trasferire il proprio domicilio in uno Stato dell'Ue o dell'AELS.

Espatrio in uno Stato non Ue/AELS Se la persona assicurata lascia la Svizzera ed espatria in uno Stato non appartenente all'Ue/AELS, è tutt'oggi ammesso il pagamento in contanti dell'intera prestazione di libero passaggio.

Espatrio in uno Stato Ue/AELS Se la persona assicurata espatria in uno Stato dell'Ue/AELS e in tale Stato è obbligatoriamente assicurato con una rendita contro i rischi vecchiaia, decesso e invalidità, la prestazione di libero passaggio non può essere pagata. In considerazione della varietà dei sistemi assicurativi degli Stati membri dell'Ue/AELS, il pagamento in contati della prestazione di libero passaggio a concorrenza dell'avere di vecchiaia LPP obbligatorio non è escluso in tutti i casi. Si distinguano le seguenti categorie:

Lavoratori dipendenti

Gli assicurati che dopo l'espatrio dalla Svizzera in uno Stato membro dell'Ue/AELS sono attivi come lavoratori dipendenti sono, di regola generale, obbligatoriamente assicurati. Di conseguenza, il versamento della prestazione di libero passaggio è esclusa, per quanto essa si fondi sull'obbligatorietà LPP.

Lavoratori autonomi

La persona assicurata che dopo l'espatrio dalla Svizzera si stabilisce in uno Stato membro dell'Ue/AELS e qui avvia un'attività indipendente può chiedere il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio solamente nel caso in cui nel rispettivo Stato Ue/AELS i lavoratori autonomi non sono assicurati o lo sono soltanto su base volontaria. Spetta alla persona assicurata che richiede il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio dimostrare che soddisfa i requisiti per il versamento in contanti.

Persone senza attività lucrativa

La persona assicurata che espatria dalla Svizzera per stabilirsi in uno Stato membro dell'Ue/AELS e abbandona l'attività lucrativa, e in tale Stato non è obbligatoriamente assicurata, può a tutt'oggi richiedere il pagamento in contanti dell'intera prestazione di libero passaggio. Spetta tuttavia alla persona assicurata che richiede il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio dimostrare che soddisfa i requisiti per il versamento in contanti.

Prelievo anticipato nell'ambito della promozione dell'accesso alla proprietà di abitazioni

La persona assicurata che espatria dalla Svizzera e si stabilisce in uno Stato membro dell'Ue/AELS, o già risiede in tale Stato, ha a tutt'oggi il diritto di prelevare in contanti la prestazione di libero passaggio nell'ambito delle misure di promozione dell'accesso alla proprietà di abitazioni.

Versamento in contanti impossibile?

Che ne è dell'avere di vecchiaia obbligatorio nel caso in cui un assicurato si trasferisce in uno Stato membro dell'Ue/AELS ma non riesce a far valere il pagamento in contanti?

L'avere obbligatorio è bloccato e conservato presso la Fondazione di libero passaggio. La persona assicurata può prelevare la prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale entro cinque anni dal raggiungimento dell'età di pensionamento ordinario (art. 13 LPP, 60 anni gli uomini, 59 anni le donne). Il versamento è possibile anche in caso di invalidità o decesso, per quanto i requisiti definiti dal regolamento di previdenza siano soddisfatti.

Aspetti fiscali

In caso di pagamento scaglionato di più prestazioni previdenziali in capitale a causa di disposizioni a carattere internazionale, il calcolo fiscale va eseguito come se l'intera prestazione in capitale fosse stata versata in una sola volta (anche in caso di pagamenti in differenti anni civili). Sono determinanti le disposizioni legali in vigore al versamento della prima tranche.